

Allegato A)

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

PROVINCIA DI TERAMO

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione Società	Partecipazione Diretta/Indiretta	Attività svolta	% quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Ruzzo Reti spa	Diretta	Raccolta, trattamento e fornitura acqua	2,27 %	Produzione di un servizio di interesse generale
MO.TE. spa	Diretta	Gestione ciclo integrato dei rifiuti	8,64 %	Produzione di un servizio di interesse generale

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione Società	Azione di razionalizzazione	% quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Farmacia Comunale di Montorio al Vomano srl	Cessione/Alienazione	51 %	In itinere indagine conoscitiva del valore di cessione
Società Consortile Gran Sasso Laga GAL	Cessione/Alienazione	5,65 %	Mantenimento ai sensi dell'art. 26 comma 6 bis D.Lgs 175/2016 – comma inserito dall'art. 1 comma 724 L. 145/2018 decorrenza 1 gennaio 2019
Società Consortile Leader Teramano	Cessione/Alienazione	0,50 %	Sono in corso procedure per la liquidazione e/o scioglimento

Preso atto della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 16.05.2018 di approvazione della partecipazione dell'Ente alla Società ASMEL Consortile a r.l. per l'adesione alla Centrale di Committenza in House, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, sottoscrivendo la quota societaria di Euro 1.201,95;

Preso atto che la ricognizione effettuata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2018 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017" non ha previsto un nuovo piano di razionalizzazione;

Preso atto che la ricognizione effettuata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017" non ha previsto un nuovo piano di razionalizzazione ad eccezione della Società Consortile Gran Sasso Laga srl, per la quale è stato previsto il suo mantenimento ai sensi dell'art. art. 26 comma 6 bis D.Lgs 175/2016 – comma inserito dall'art. 1 comma 724 L. 145/2018 decorrenza 1° gennaio 2019;

Preso atto che la ricognizione effettuata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/12/2020 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017" non ha previsto un nuovo piano di razionalizzazione, ma con la stessa Deliberazione si prendeva atto del nuovo indirizzo, espresso dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione n.79 del 09/11/2020, teso alla valutazione tecnica

di una diversa misura di razionalizzazione della partecipazione azionaria della Farmacia comunale, per consentire il mantenimento organico della stessa in luogo della cessione. Tale indicazione è stata anche evidenziata dall'Organo di revisione con verbale n.31 del 24/12/2020;

Ne consegue pertanto il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione Società	Partecipazione Diretta/Indiretta	Attività svolta	% quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Ruzzo Reti spa	Diretta	Raccolta, trattamento e fornitura acqua	2,27 %	Produzione di un servizio di interesse generale
MO.TE. spa	Diretta	Gestione ciclo integrato dei rifiuti	8,64 %	Produzione di un servizio di interesse generale
Società Consortile Gran Sasso Laga GAL	Diretta	Attività di consulenza imprenditoriale, amministrativo-gestionale pianificazione aziendale	5,65 %	mantenimento ai sensi dell'art. art. 26 comma 6 bis D.Lgs 175/2016 – comma inserito dall'art. 1 comma 724 L. 145/2018 decorrenza 1° gennaio 2019
ASMEL Soc. Cons. a r.l.	Diretta	Centrale di Committenza	0,285 %	Produzione di un servizio di interesse generale

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione Società	Azione di razionalizzazione	% quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Farmacia Comunale di Montorio al Vomano srl	Cessione/Alienazione	51 %	In itinere indagine conoscitiva del valore di cessione
Società Consortile Leader Teramano	Cessione/Alienazione	0,50 %	Sono in corso procedure per la liquidazione e/o scioglimento

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad

esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda alle schede di rilevazione allegate - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che formano parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28/12/2020, questo Comune ha provveduto ad attivare e proseguire, le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie possedute e confermate, si evidenzia quanto segue:

- a) RUZZO reti spa: ha per oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione accumulo e distribuzione di acqua a uso civili e industriale, di fognatura e depurazione delle acque reflue, nonché l'amministrazione e gestione integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio integrato.
La società è da mantenere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 , comma 2 del T.U.S.P. trattandosi di "produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"
- b) MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE spa: ha per oggetto sociale i servizi di gestione rifiuti e igiene urbana e la progettazione e costruzione delle opere connesse, ivi compresa la realizzazione e la gestione degli impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
La società è da mantenere, ai sensi dall'art. 4 , comma 2 del T.U.S.P. trattandosi di "produzione di un servizio di interesse generale" ivi inclusa la realizzazione e la gestione degli impianti funzionali ai servizi medesimi"
- c) SOCIETA CONSORTILE GRAN SASSO LAGA srl per la quale è previsto il mantenimento ai sensi dell'art. art. 26 comma 6 bis D.Lgs 175/2016 – comma inserito dall'art. 1 comma 724 L. 145/2018 decorrenza 1° gennaio 2019
- d) ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a .r.l. – Partecipazione acquisita nel corso del 2018. La società è da mantenere ai sensi dall'art. 4 , comma 2 del T.U.S.P. trattandosi di "produzione di un servizio di interesse generale" (Centrale di Committenza);

Relativamente alla partecipazione nella Farmacia Comunale, considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 09/11/2020 avente ad oggetto: "VALORIZZAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONTORIO AL VOMANO AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL T.U.S.P. – ATTO DI INDIRIZZO, l'Amministrazione Comunale ha dato indirizzo agli uffici di procedere alle necessarie valutazioni tecniche, preordinate all'implementazione della misura di razionalizzazione in luogo della cessazione della quota della Farmacia Comunale, auspicandone un percorso di potenziamento e sviluppo ai sensi dell'art. 20, comma 1 del TUSP;
- con Deliberazione di G.C. n.111 del 31/08/2021, l'Amministrazione Comunale ha formulato precise indicazioni al Sindaco di Montorio al Vomano in merito alla astensione sulla approvazione dei bilanci al 31/12/2018 e 31/12/2019, non approvati dagli amministratori pro-tempore in carica alle rispettive scadenze. Con la medesima delibera il Sindaco è stato invece autorizzato alla approvazione del bilancio al 31/12/2020;

- L'approvazione del bilancio al 31/12/2020, che ha rappresentato una inversione di tendenza rispetto ai bilanci precedenti, registrando un utile pari ad Euro 17.513,00 ed un incremento del Patrimonio Netto rispetto all'esercizio precedente di Euro 49.510, il Sindaco, in attuazione della Deliberazione di C.C. n.17/2020, ha fornito raccomandazioni alla governance societaria per la revisione dello Statuto al fine di adeguarlo alle previsioni del DLgs 175/2016 ed al fine di prevedere, accanto all'amministratore unico, la possibilità di nominare un Consiglio di Amministrazione che salvaguardi, oltre all'interesse del socio di maggioranza di determinare indirizzi alla società, anche le prerogative che spettano al socio privato;
- I dati contabili della società, al 30/09/2021, confermano la bontà della scelta operata dall'amministrazione comunale di non procedere alla dismissione della farmacia. Infatti, il fatturato aziendale si è attestato ad Euro 361.465 registrando un incremento del 9 % rispetto all'esercizio precedente e raggiungendo l'importo più elevato alla data di chiusura del terzo trimestre, dalla costituzione della Farmacia.
- Attraverso lo sviluppo del piano industriale, che avverrà su tre annualità, con previsioni di vendite in costante aumento dai circa Euro 500.000 previsti per il 2021 a circa Euro 1.000.000 al termine del triennio e l'adozione di misure di riorganizzazione che viaggeranno in modo parallelo e su due distinti binari:
 - Il primo è legato alla costituenda società in house, che potrà acquisire dal Comune di Montorio al Vomano l'intera quota di partecipazione posseduta nella società Farmacia Comunale di Montorio al Vomano Srl superando, in tal modo, le criticità legate all'articolo 20 comma 2 lettera d) del TUSP;
 - Il secondo è legato allo sviluppo del fatturato societario. In particolare verrà fornito preciso indirizzo alla governance societaria di predisporre entro il 30/06/2022 un piano industriale che, ferma restando l'autonomia dell'organo amministrativo, dovrebbe avere le seguenti linee salienti:
 - Attuazione di strumenti integrativi di vendita (e-commerce), al fine di aggredire nuovi mercati e di gestire in modo ottimale anche le giacenze di magazzino eliminando la problematica legata agli scaduti;
 - Avvio di campagne di sensibilizzazione sulle attività e sui servizi offerti attraverso l'utilizzo dei canali multimediali;
 - Analisi dell'andamento del mercato e valutazione dei prezzi da applicare ai prodotti nel libero mercato;
 - Organizzazione di eventi per formazione ed informazione sui temi sanitari e sociali.

Alla luce di quanto sopra e per effetto di quanto di positivo emerso, la ricognizione effettuata prevede una diversa misura di razionalizzazione della partecipazione azionaria della FARMACIA COMUNALE DI MONTORIO AL VOMANO srl, che ha per oggetto sociale l'assistenza farmaceutica, stabilendone il mantenimento, anche ai sensi dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. trattandosi di "produzione di un servizio di interesse generale"

4. CONCLUSIONI

Sono state riconsiderate le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2017 come di seguito in dettaglio:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione Società	Partecipazione Diretta/Indiretta	Attività svolta	% quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Farmacia Comunale di Montorio al Vomano srl	Diretta	Assistenza farmaceutica	51%	Produzione di un servizio di interesse generale

Montorio al Vomano , li 22 dicembre 2021

Il Responsabile ad interim Area Finanziaria
Ing. Caterina Mariani

